R.G. N. 13362/08
Sent. N. 34510
Cron. N.
Rep 38/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, sez IV Civile, dr.ssa Napoli Maria ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 13362/08 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa

DA

ALLOTTA GIOVANNA nata a Belmonte Mezzagno il 01/12/1975 ed ivi residente Via Rodolfo Morandi n. 47 e **MULTISERVICE ASSISTANCE SRL** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore Greco Rosolino elettivamente domiciliati in Palermo, Via Mario Rutelli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barrale che li difende e rappresenta per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

NUOVA TIRRENA S.p.A. in persona del Dott. Antonio Liverani giusta procura per atto notaio Tuccari di Roma del 18/12/2007 rep. 74889 racc. n° 18375 , elettivamente domiciliata in Palermo Via S. Scrofani n. 50 presso lo studio dell'Avv. Roberto Gennaro che la difende e rappresenta giusta procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

E

WIN RENT S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e con sede in V.le delle Arti n. 123 – Fiumicino – Roma

CONVENUTA CONTUMACE

E

SIG. SPANO' CLAUDIO residente Via V. Emanuele n. 166, Altofonte

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale

Conclusioni per gli attori: Voglia il Giudice di Pace

Rejectis adversis

* Ritenere e dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta Nuova Tirrena S.p.A e pertanto respingerle.

* Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa sia addebitabile e colpa e imprudenza del Sig. Spanò Caludio.

* Condannare conseguentemente la compagnia Nuova Tirrena S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pronto pagamento in favore della Multiservice Assistance srl in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Greco Rosolino , nella qualità di cessionaria, della somma di Euro 6.152,00 oltre la svalutazione monetaria e gli interessi legali a far data dal sinistro.

Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari

Salvis Juribus

Conclusioni per la Nuova Tirrena S.p.A.

Rejectis adversis

*Ritenere e dichiarare l'improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 145 secondo comma d.lgs 209/05;

*Ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della Multiservice Assistance srl in ordine alla procedura di risarcimento diretto;

*Ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della Multiservice Asssistance srl in ordine all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

Conseguentemente nel merito

*Rigettare tutte le domande e conclusioni formulate dagli attori in citazione, perchè inammissibili, inaccoglibili,o con qualunque altra statuizione, condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali.

Salvis Juribus.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Multiservice Assistance srl, in persona del legale rappresentante, unitamente alla sig.ra Allotta Giovanna convenivano in giudizio la Nuova Tirrena S.p.A chiedendo che la predetta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale avvenuto il 24/02/2008 sulla A 19 tra l' autovettura Fiat Multipla Tg CF 932 ZE di proprietà della Sig.ra Allotta Giovanna e l'autovettura Fiat Punto Tg DM 855 TK di proprietà della Win Rent S.pA. e condotta dal convenuto Spanò Claudio che mentre effettuava il sorpasso perdeva il controllo del veicolo e urtava il veicolo della Sig.ra Allotta Giovanna.

Assumeva la Sig.ra Allotta che i danni subiti per il ripristino dell'autovettura ammontavano a Euro 5384,10 per le riparazioni effettuate e Euro 768,00 per noleggio di un'auto nel periodo occorrente la riprazione.

Assumeva altresì che aveva ceduto il proprio credito alla Multiservice Assistance srl e di tale cessione aveva informato la Nuova Tirrena S.p.A.,

Precisava altresì che la stessa interveniva unicamente ai fini del riconoscimento del credito ceduto alla Mutiservice Assistance srl e chiedeva che una volta accertato il diritto di credito inerente il sinistro la liquidazione venisse operata a favore della Multiservice Assistance giusta cessione di credito intervenuta tra le parti.

Si costituiva la Nuova Tirrena S.p.a chiedendo il rigetto delle domande attoree sollevando, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per non avere l'Allotta formulato richiesta risarcitoria avente i requisiti di cui agli art. 149 e150 del Codice delle Assicurazioni ed il contenuto di cui all'art. 6 d.p.r. 18/07/06 n. 254.

La Nuova Tirrena sollevava altresì carenza di legittimazione attiva della Multiservice Assistance srl in ordine alla procedura di indennizzo diretto, in quanto l'azione giudiziaria andava inquadrata nell'ambito della procedura risarcitoria degli art. 149 e 150 D.lgs 209/05 e tale norma attribuisce l'esclusiva legittimazione al danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro, con l'ulteriore

precisazione che per danneggiato si intende il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito al sinistro

Nel merito la Nuova Tirrena contestava la pretesa attorea in ordine al quantum perchè eccessivo generio e ingiustificato e comunque sfornito di qualunque elemento probatorio processualmente rilevante.

Concludeva come in epigrafe descritto

Nella fase istruttoria veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto Spanò Claudio il quale all'udienza fissata non si presentava a renderlo. Non veniva ammessa Ctu tecnica perchè irrilevante sulla scorta delle fatture prodotte e delle foto

All'udienza del 02/12/2008 sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe la causa veniva posta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

n via preliminare deve darsi atto della proponibilità della domanda avendo parte attrice ritualmente ttemperato al disposto di cui al D.lgs 209/05 cosi come si evince dalla lettera di messa in mora epositata.

empre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla convenuta Nuova Tirrena a stessa lamenta che la raccomandata spedita era priva dei requisiti previsti dagli articoli 149 e150 lgs 209/05

la luce di quanto sopra, risulta chiaro che la Nuova Tirrena ha ricevuto detta lettera di messa in ra, ma la stessa ritiene che detta lettera è priva dei requisiti di legge

dando a esaminare il contenuto della missiva, la stessa contiene il nome del danneggiato, il lice fiscale, la targa, i dati relativi della controparte nonchè il luogo ove il veicolo è disponibile la perizia ed infine i dati e la partita Iva della Multiservice cessionaria del credito nei confronti a quale la RR del 27/03/08 era stata pure formulata

Pertanto detta eccezione va disattesa stante il chiaro tenore della raccomandata di messa in mora contenente tutti requisiti richiamati dal Dlgs 209/05 (art. 145,149 e 150) e va rilevato altresì che l'atto di citazione è stato notificato dopo il decorso dei 60 giorni della messa in mora.

Analoga sorte tocca all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Multiservice Assistance in ordine alla procedura di risarcimento diretto.

Invero la compagnia assicurativa rileva che per danneggiato si intende esclusivamente il proprietario o il conducente che abbia subito danni a seguito a sinistro stradale e pertanto nel caso specifico la Multiservice Assitance non può beneficiare della procedura di risarcimento diretto sia perchè specificatamente prevista a vantaggio dei soli assicurati sia perchè nel caso specifico cessionaria semplicemente di una aspettativa indennitaria priva dei requisiti fondamentali di certezza liquidità e esigibilità che caratterizzano il diritto di credito

La censura non coglie nel segno.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per proporre una domanda è necessario avervi interesse e deve trattarsi di un interesse giuridico concreto ed attuale e meritevole di tutela giurisdizionale.

In particolare l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, si specifica in quel rapporto di utilità esistente tra la lesione di un diritto ed il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto.

Nel caso di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli l'azione viene promossa ai sensi dell'art. 2054 c.c., seppur con l'espletamento delle preventive formalità di cui agli artt. 149 e 150 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). A tale proposito è opportuno precisare che l'art. 149 dispone che "in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".

Contrariamente a quanto sostiene la Nuova Tirrena non si fa, riferimento alla necessaria coincidenza tra danneggiato e assicurato, potendo il primo essere soggetto diverso dal secondo.

Infatti nella qualifica di danneggiati dalla circolazione di veicolo o natante soggetto all'obbligo assicurativo, abilitati anche ad esperire l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno inclusi, non soltanto i soggetti direttamente e fisicamente coinvolti nell'incidente, ma tutti coloro che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo (Cass.Civ.n. 11099/1991).

Legittimato a richiedere il risarcimento è, in tal caso, solo chi prova di aver subito un pregiudizio nel suo patrimonio.

Appare allora evidente l'estensibilità, nel caso di specie, alla società Multiservice Assistance sia della legittimazione all'azione risarcitoria in quanto la stessa, in forza di un contratto di cessione, ha provveduto al pagamento delle spese di riparazione ed ha, quindi, materialmente subito un pregiudizio nel proprio patrimonio, sia della possibilità di attivare la procedura di indennizzo diretto.

L'intera normativa dettata dal codice civile sulla cessione del credito, ed in particolare l'art, 1263 Cod. Civ., è infatti orientata verso il riconoscimento del completo trasferimento della posizione giuridica, e quindi anche processuale, dal cedente al cessionario (Cass.Civ. 575/2001).

L'accordo di cessione prodotto in giudizio ha alla base l'avvenuto esborso da parte della società della somma occorsa per riparare il veicolo, esborso che pone in capo alla società un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Per cessione di credito, infatti, si intende quel contratto in base al quale un soggetto trasferisce ad un altro il credito vantato nei confronti di un terzo, sino alla concorrenza del suo dare, con il semplice accordo tra le parti e pur in mancanza di consenso del debitore terzo.

In particolare, l'art. 1260 c.c., relativo alla cessione dei crediti, non precisa che debba trattarsi di crediti liquidi, certi ed esigibili.

A tale proposito, la giurisprudenza ha, anzi, affermato, che oggetto di cessione possono essere crediti futuri, compresi quelli semplicemente sperati, crediti illiquidi, quando la cessione sia stata

notificata al debitore ceduto ovvero egli l'abbia accettata, e anche i crediti inesigibili, precisando solo, riguardo a questi ultimi, che la cessione è efficace dal momento dell'intervenuta esigibilità e, quindi persino in caso di crediti inesigibili - e non è il caso in esame - il contratto di cessione non è nullo bensì solo privo di efficacia sino al verificarsi della esigibilità (Cass.Civ 90/4040; 01/7083; 02/17162).

Alla luce delle superiori considerazioni risulta la piena legittimazione attiva della Multiservice Assistance srl

Andando nel merito della vicenda è da dire che la Nuova Tirrena non ha mosso contestazione in ordine all'an debeatur

Pur tuttavia veniva dagli attori deferito interrogatorio formale al convenuto Spanò Claudio, il quale non si presentava a tal fine.

Ancora risulta versata in atti denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti che ai sensi dell'art. 215 cpc si deve intendere per riconosciuta dal convenuto contumace.

Pertanto salvo prova contraria il sinistro deve intendersi verificato secondo le modalità esposte in seno alla denuncia

Da tale documento risulta accertato che il Sig. Spanò Claudio nel sorpassare il veicolo dell'attrice perdeva il controllo del mezzo urtando detto ultimo mezzo.

La denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti ha efficacia di prova legale nei confronti dell'assicuratore. Cass. Civ. n. 3276/77 ; infatti l'assicuratore è onerato a fornire prova contraria nel caso in esame

Nessuna prova è stata fornita, anzi per meglio dire nessuna contestazione ha mosso la compagnia in ordine alla responsabilità piena del Sig. Spanò Claudio.

Per quanto sopra la Nuova Tirrena è tenuta a risarcire i danni subiti dalla Sig.ra Allotta Giovanna e per essa al suo cessionario Multiservice Assistance srl

Andando a esaminare tale posta di danno l'attrice ha prodotto foto che illustrano i danni e fatture di riparazione. Non ha ritenuto il Giudice necessario ammettere la chiesta Ctu tecnica in quanto ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro veicolo ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio. (Cass.Civ. 5565/91; 2268/77)".

Ancora è il caso di evidenziare che trattandosi di fatture che comprovano l'effettivo esborso il danneggiante che eccepisca la eccessività dell'importo richiesto a titolo di risarcimento danni per la riparazione dell'autoveicolo danneggiato,ha l'onere di provare quali voci, presenti nella fattura il cui importo si ritengano eccessivi o non corrispondenti per eccessività ai valori correnti. (Cass. civ., Sez. III, 06/08/2004, n.15197)

Nel caso in esame a parte la contestazione generica, nessuna prova ha fornito la Nuova Tirrena la quale non ha nemmeno depositato la perizia estimativa a denegare almeno parzialmente la fattura prodotta dall'attrice

Infine va accolta la richiesta di risarcimento per le somme corrisposte da parte attrice per il noleggio di altra autovettura per il tempo occorrente per le necessarie riparazioni

Infatti, l'esborso conseguente al noleggio di una vettura sostitutiva deve ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa; sul punto non può trovare accoglimento l'eccezione della Nuova Tirrena che nega tale diritto, in quanto risulta innegabile che nel periodo inerente la riparazione l'attrice è stata impossibilitata a usare l' auto e quel che rileva a tal fine è la proprietà del mezzo e non l'uso essendo del tutto irrilevante l'uso cui il mezzo è destinato bastando solo la prova di avere la proprietà ed essere stata impossibilitata a tal uso nel periodo della riparazione

è allo stesso modo può trovare accoglimento l'eccezione della Nuova Tirrena che l'assicuratore non può essere obbligato a pagare al cessionario del credito l'importo di fatture i cui importi sono stati determinati dallo stesso cessionario, che in definitiva appare cessionario del proprio credito

CONDANNA la Nuova Tirrena S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pronto pagamento a favore della Multiservice Assistance srl della somma di Euro 6.152,10 oltre interessi decorrenti dalla data dell'incidente e fino a quella dell'effettivo saldo, così come computati in motivazione.

CONDANNA La Nuova Tirrena S.p.A. a rimborsare alla Multiservice Assistance srl le spese del presente giudizio liquidate in complessive Euro 3.374,00 di cui Euro 374,00 per spese vive, Euro 1200,00 per diritti, Euro 1800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5% oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso Palermo il 09.12.08

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Napoli Maria

13 GEN. 2009
Il Cancelliere

3202
24
762

30/01/09 16:12 FAX 39 91 8259182 AVV GENNARO 01